

REGOLAMENTO (UE) N. 883/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell'autorizzazione Société industrielle Lesaffre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del preparato è stato autorizzato per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione ⁽²⁾, per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione ⁽³⁾, per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione ⁽⁵⁾, per i conigli da

ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione ⁽⁶⁾, per i cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione ⁽⁷⁾, per le capre da latte e le pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione ⁽⁸⁾, per gli agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione ⁽⁹⁾, per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e per le bufale da latte dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione ⁽¹¹⁾.

- (5) A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per vitelli da allevamento sono stati presentati nuovi dati. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010 ⁽¹²⁾, che nelle condizioni di impiego proposte *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente, e che il suo impiego accresce l'aumento di peso medio giornaliero delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12.⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.⁽⁶⁾ GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.⁽⁷⁾ GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.⁽⁸⁾ GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.⁽⁹⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.⁽¹⁰⁾ GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.⁽¹²⁾ EFSA Journal (2010); 8(4):1576.